

**ODG**

**N. 649**

Richiesta di sospensione temporanea o revoca dell'Accordo di associazione tra Unione Europea e Stato di Israele

*Presentato da:*

*RAVINALE ALICE (prima firmataria) 05/05/2026, MARRO GIULIA 05/05/2026, CERA VALENTINA 05/05/2026*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 05/05/2026*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **ORDINE DEL GIORNO n. 649**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

### **OGGETTO: Richiesta di sospensione temporanea o revoca dell'Accordo di associazione tra Unione Europea e Stato di Israele**

#### ***Il Consiglio regionale***

##### *Premesso che:*

- Nel 1995 l'UE ha concluso con lo Stato di Israele un accordo di associazione volto ad agevolare e aumentare gli scambi commerciali, a fornire un quadro per il dialogo politico bilaterale e a promuovere la cooperazione scientifica, tecnologica e culturale.
- Con oltre il 34% delle importazioni di Israele provenienti dall'UE e il 28,8% delle esportazioni israeliane verso l'UE, l'Unione è il principale partner commerciale di Israele. Nel 2024 gli scambi totali di merci tra l'UE e Israele ammontavano a 42,6 miliardi di euro.
- Nel 2021 Israele ha aderito a Horizon Europe, il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Dei fondi UE di Horizon Europe, 1,11 miliardi di euro sono destinati a imprese, università ed enti pubblici israeliani. Tra i 921 progetti di 231 beneficiari israeliani vi sono società strettamente connesse all'esercito israeliano.
- L'articolo 2 dell'accordo di associazione UE-Israele stabilisce che "le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale dell'accordo".

##### *Premesso inoltre che:*

- Una violazione dell'articolo 2 conferisce all'altra parte il diritto di sospendere l'accordo in via unilaterale. Diverse istituzioni internazionali hanno fornito prove della violazione dell'articolo 2 da parte di Israele:
- La relazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) trasmessa al Consiglio il 20 giugno 2025 fornisce un resoconto dettagliato delle norme e degli obblighi del diritto internazionale violati dallo Stato di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, in particolare per quanto riguarda il blocco degli aiuti umanitari, gli attacchi indiscriminati contro civili, gli attacchi sistematici contro ospedali e strutture mediche e lo sfollamento forzato della popolazione.

- Nella sua ordinanza del 26 gennaio 2024 la Corte internazionale di giustizia (CIG) impone allo Stato di Israele di fare tutto il possibile per prevenire il genocidio della popolazione palestinese a Gaza. L'ordinanza della CIG del 28 marzo 2024 impone allo Stato d'Israele di adottare tutte le misure necessarie ed efficaci per garantire, senza indugio e in piena cooperazione con le Nazioni Unite, la fornitura su vasta scala e senza ostacoli di tutti i servizi primari e di assistenza umanitaria urgentemente necessari, compresi cibo, acqua, elettricità, carburante, alloggi, abbigliamento, prodotti igienici e igienico-sanitari, nonché forniture e cure mediche ai palestinesi in tutta Gaza.
- Nella sua ordinanza del maggio 2024 la Corte ritiene che, conformemente agli obblighi che gli incombono ai sensi della Convenzione sul genocidio, Israele debba immediatamente porre fine alla sua offensiva militare e a qualsiasi altra azione nel Governatorato di Rafah che possa infliggere alla comunità palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero determinarne la distruzione fisica, totale o parziale.
- Il parere consultivo della CIG del 22 ottobre 2025 stabilisce che Israele deve garantire che la popolazione dei territori palestinesi occupati disponga delle forniture essenziali per la vita quotidiana, compresi cibo, acqua, vestiario, lenzuola, riparo, carburante, forniture e servizi medici, nonché agevolare, con tutti i mezzi a sua disposizione, le misure di soccorso per conto della popolazione dei territori palestinesi occupati fino a quando quest'ultima sarà rifornita in modo inadeguato, come è avvenuto nella Striscia di Gaza.

### *Considerato che:*

- Nonostante le prove delle molteplici violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale presentate dalle suddette istituzioni, ad oggi l'Unione Europea non ha ancora intrapreso alcuna azione significativa per condannare o sanzionare lo Stato di Israele, come ad esempio la sospensione del suo accordo di associazione con Israele.
- Tale mancanza di azione dell'UE è in contrasto con i trattati stessi, che stabiliscono chiaramente che tutte le azioni e le politiche dell'UE, compresi gli accordi internazionali, devono contribuire e garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.
- Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE), "[n]elle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori" [...] e "[c]ontribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli" [...] "alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite".
- Inoltre, l'articolo 21 TUE stabilisce che "[l]'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale."
- L'articolo 205 del TFUE stabilisce che "[l]'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni" di cui all'articolo 21 TUE di cui sopra.

- Infine, l'articolo 207 del TFUE stabilisce che "[l]a politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione".
- L'obbligo di agire dell'UE deriva non solo dai suoi trattati istitutivi, ma anche dai trattati delle Nazioni Unite, dal diritto internazionale consuetudinario e dalle ordinanze della Corte internazionale di giustizia.

*Ricordato che:*

- L'UE ha condannato fermamente la recente approvazione in Israele della pena di morte per i palestinesi, definendola una grave regressione del diritto internazionale.
- Sull'onda della strage di Beirut e con il persistere dell'offensiva dell'Idf in Libano, i continui attacchi all'Unifil e gli attacchi dei coloni in Cisgiordania, la Francia si è aggiunta così a Paesi come Spagna, Slovenia, Irlanda ed altri che già da tempo chiedono di intervenire sull'accordo di associazione con Israele.
- Con una lettera inviata lo scorso 17 aprile all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, i ministri degli Esteri di Spagna, Irlanda e Slovenia, José Manuel Albares, Helen McEntee e Tanja Fajon, avevano accusato Israele di aver violato l'accordo di associazione con l'Ue. L'allargamento della pena di morte da parte della Knesset per alcuni reati se commessi da palestinesi e le azioni violente dei coloni israeliani in Cisgiordania, denunciava la missiva, costituiscono delle violazioni dei diritti umani fondamentali.
- A causa della mancanza dell'unanimità tra i 27 Paesi membri e dell'esplicita contrarietà dei rappresentanti di Germania e Italia, il 21 aprile il Consiglio Esteri dell'Unione europea riunito in Lussemburgo ha accantonato tale proposta.
- L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI) "Giustizia per la Palestina", lanciata il 13 gennaio scorso per "sospendere completamente l'Accordo di Associazione Ue-Israele" ha superato un milione e 150mila firme in tutta l'UE.

**impegna il Presidente e la Giunta regionale**

- a farsi portavoce presso la Commissione europea e il Parlamento europeo affinché l'UE ricorra immediatamente a tutti i mezzi giuridici, diplomatici ed economici di cui dispone, compresa la sospensione temporanea o la revoca dell'accordo di associazione UE-Israele, per costringere il governo israeliano a interrompere le violazioni dei diritti umani, a rispettare il diritto internazionale e ad alleviare le sofferenze dei palestinesi.

**Torino, 5 maggio 2026**

**Prima firmataria Alice Ravinale**